



Comunicato stampa

Lavori in casa. Cassazione condanna proprietaria per operaio morto Paolo Bassani: “dal 2008 il committente è il principale attore della sicurezza in cantiere. Il D.Lgs. 81/08 attribuisce precise responsabilità di carattere penale e amministrativo”.

Venezia 15 ottobre 2017 – Il Signor Bruno che fa ritinteggiare la sua villetta; la Signora Maria che decide di rifare a proprie spese, il bagno dell'appartamento dove vive in affitto; il Signor Sergio, amministratore del condominio dove viene rifatto il tetto, che è una parte condominiale; il Signor Carlo proprietario del capannone industriale dove decide di installare pannelli fotovoltaici. Cosa hanno in comune tutte queste persone? Il fatto di essere, per la legge, committenti e quindi responsabili dei lavori in tema di sicurezza.

Il **Presidente regionale veneto degli edili di Confartigianato, Paolo Bassani**, coglie l'occasione della recente notizia apparsa sulla stampa della condanna di una committente per la morte di un operaio da lei incaricato per eseguire lavori presso la propria abitazione, e torna su un tema molto sentito dalla categoria e per il quale da anni si cerca, in molte occasioni, di sensibilizzare anche l'opinione pubblica: “il committente deve essere responsabilizzato sulla questione e rendersi conto delle responsabilità nel caso affidi lavori a ditte non specializzate, o ancora peggio a “non ditte. Sono quasi dieci anni -**prosegue Bassani**- che è in vigore, nel nostro Paese, il D.Lgs 81/2008 il cui articolato definisce con precisione gli obblighi del committente o responsabile dei lavori. A tal proposito la nostra categoria, grazie al lavoro del CPR (comitato paritetico regionale per la sicurezza in edilizia), ha messo a disposizione un utile pieghevole che riporta obblighi, suggerimenti di comportamento ed eventuali sanzioni. Uno strumento che dovrebbe essere letto da tutti coloro che si accingono a ristrutturare o mantenere la propria abitazione o il luogo di lavoro”.

Ma cosa prevede la norma? In estrema sintesi: il committente è il principale attore della sicurezza in cantiere. Per questa ragione il D.Lgs. 81/08 gli ha attribuito precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo tra le quali ad esempio designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione nei cantieri nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. (Sanzione: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il committente). Per altro la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo ai due coordinatori.

Il committente deve comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. (Sanzione amministrativa pecuniaria: da 500 a 1.800 euro per il committente). Deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Infine il committente, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti ed il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

“Affidatevi a professionisti e soprattutto, utilizzate solo ed esclusivamente aziende in regola - conclude Bassani-. Vi sollevate da responsabilità molto forti avendo come bonus maggiori garanzie di un lavoro fatto a regola d'arte (e in sicurezza)”.